

Circolare n. 03 - fiscale
del 12.01.2026

Sommario

1. la Finanziaria 2026 - 3° parte (il nuovo iper-ammortamento)

- 1 -

Premessa

In questa sede, continuiamo nell'analisi della finanziaria 2026 e riprendiamo il contenuto delle agevolazioni alle imprese introdotte in sostituzione degli incentivi previsti dalle normative Industria 4.0 e Transizione 5.0 (in scadenza al 31 dicembre 2025 per le generalità dei casi).

Il nuovo iper-ammortamento

Per il 2026 (e per gli anni seguenti) non si parlerà più di un credito d'imposta, ma di una maggiorazione delle quote di ammortamento in passato già prevista in concomitanza con l'introduzione del super e iper-ammortamento.

La reintroduzione dell'iper-ammortamento per gli investimenti effettuati in beni strumentali 4.0 prevista inizialmente dal disegno di legge di bilancio 2026, esce in modo completamente rivisto e modificato dalla versione definitiva della Finanziaria.

a. la prima modifica riguarda la durata dell'agevolazione: nel disegno di legge la stessa copriva gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibile slittamento al 30 giugno 2027 a condizione di aver versato almeno il 20% del costo entro la fine del 2026.

Nella versione definitiva della Finanziaria 2026, il periodo agevolato si estende ora dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza clausole di prenotazione intermedia.

Si tratta di un orizzonte temporale quasi triplo, che consente alle aziende una pianificazione degli investimenti nel medio periodo.

b. la seconda modifica è l'introduzione del requisito di origine geografica.

L'agevolazione si applica esclusivamente ai beni prodotti nell'Unione Europea: si tratta di una clausola assente nella proposta governativa originaria, che rappresenta un elemento di politica industriale coerente con le strategie europee di autonomia strategica.

Dalle prime indiscrezioni, sembra però che questo requisito sarà applicato con modalità meno restrittive: non sarà, cioè, indispensabile che il bene strumentale sia stato prodotto integralmente all'interno dell'UE ma sarà sufficiente che abbia subito in questi stati l'ultima trasformazione sostanziale conformemente al codice doganale europeo.

c. la terza modifica, la più importante è la soppressione dell'intero impianto delle maggiorazioni per l'efficienza energetica.

Nel disegno di legge finanziaria, agli investimenti che conseguivano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o dei processi interessati non inferiore al 5%, si applicavano aliquote maggiorate: 220% fino a 2,5 milioni (contro il 180% di base), 140% da 2,5 milioni a 10 milioni (contro il 100%) 90% da 10 a 20 milioni (contro il 50%); ora queste previsioni con l'approvazione definitiva della Finanziaria, non sono più possibili

Soggetti beneficiari

Il nuovo Iper-ammortamento è rivolto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali) destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano.

Rispetto alla normativa precedente, restano pertanto esclusi i professionisti ed i lavoratori autonomi non esercenti attività d'impresa.

Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altre procedure previste dal codice della crisi o imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Le imprese ammesse al beneficio sono tenute al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Investimenti ammissibili

Sul fronte dei beni agevolabili, la nuova finanziaria introduce una novità di rilievo: gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali).

Si tratta di un aggiornamento sostanziale, che recepisce l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

L'allegato III-bis mantiene la struttura dell'elenco originario, ma introduce un nuovo gruppo IV interamente dedicato alle infrastrutture digitali.

Vi rientrano: le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (Hpc, edge computing industriale, workstation per macchine learning); le infrastrutture digitali; le infrastrutture di cybersecurity.

L'allegato III-ter amplia significativamente il perimetro dei beni immateriali. Tra le più importanti novità sono compresi i software di intelligenza artificiale generativa e i Large language models per la generazione automatizzata di contenuti e codici, ecc.

Restano agevolabili i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 09/12/2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n.11.

La misura dell'agevolazione

Per questi beni strumentali la maggiorazione della quota di ammortamento è prevista come segue:

- investimenti fino a euro 2,5 MLN nella misura del 180%;
- investimenti oltre euro 2,5 MLN e fino a euro 10 MLN nella misura del 100%;
- investimenti oltre euro 10 MLN e fino a euro 20 MLN nella misura del 50%.

Cumulo

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano per oggetto gli stessi costi a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non determini il superamento dello stesso costo sostenuto.

Domanda

L'accesso al beneficio sarà possibile utilizzando modelli standardizzati da inviare tramite la piattaforma telematica del Gestore Servizi Energetici GSE.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità attuative con particolare riferimento alla procedura di accesso al beneficio (contenuto, modalità e termini di presentazione delle comunicazioni, delle certificazioni ed eventuale documentazione a supporto idonea a dimostrare la spettanza dell'agevolazione).

Data di effettuazione degli investimenti

Come già riportato in premessa la prima data utile per poter usufruire dell'agevolazione è il primo gennaio 2026 e il termine massimo è il 30 settembre 2028.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Gianluca Broglia